

ETSY: LA GUIDA FISCALE

**Scopri come essere un venditore su
Etsy in regola col Fisco**



RICCARDO ALLIEVI

ETSY: LA GUIDA FISCALE

© Copyright 2023 Tutti i diritti sono riservati.

Scritto da Riccardo Allievi

Nota sul diritto d'autore

Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, compresi i sistemi di archiviazione e recupero delle informazioni, senza il permesso scritto dell'autore.

La riproduzione, anche in parte, di questa pubblicazione è severamente vietata e qualsiasi copia di questo elaborato non è consentita se non con il permesso scritto dell'editore.

Tutti i diritti sono riservati.

Le immagini all'interno di questo libro sono dei rispettivi proprietari, concesse all'Autore in una licenza Royalty-Free.

Tutti i marchi, i marchi di servizio, i nomi dei prodotti e le caratteristiche di qualsiasi nome menzionato in questo libro sono considerati di proprietà dei rispettivi proprietari e sono utilizzati solo per riferimento. Nessuna approvazione è considerata implicita quando viene utilizzato uno di questi termini.

Nota legale

Il Contenuto del libro “ETSY: LA GUIDA FISCALE” ha scopo meramente informativo, educativo e di intrattenimento. Sebbene sia stata adottata ogni ragionevole misura per garantire che il contenuto pubblicato nel presente libro sia accurato e aggiornato, non è possibile garantirne la massima completezza né attualità.

Il parere dell'autore non è da sostituirsi a quello legale, finanziario o fiscale, tanto meno da considerarsi oggettivamente applicabile a qualsivoglia caso personale e/o imprenditoriale.

INDICE

INTRODUZIONE.....	5
PER VENDERE SU ETSY SERVE LA PARTITA IVA?	7
Prestazione occasionale e attività d'impresa.....	7
Quando aprire la Partita IVA.....	8
FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI	11
Il Modello da presentare all'Agenzia delle Entrate	13
Il Modello INPS	14
La Visura Camerale.....	15
La SCIA Comunale.....	17
L'iscrizione al VIES	20
Il codice EORI	21
I REGIMI FISCALI: DAL FORFETTARIO ALL'ORDINARIO	27
Il Regime Forfettario	27
Il Regime Semplificato.....	30
Il Regime Ordinario	34
GLI ADEMPIMENTI CONTABILI.....	36
Il Regime Forfettario	36
Il Regime Ordinario e Semplificato.....	39
CONCLUSIONI	41

INTRODUZIONE

Quante volte avrai pensato che la tua passione di realizzare prodotti a mano o *vintage* non può trovare realizzazione per i troppi costi da sostenere per l'apertura di un negozio fisico?

Trovare un locale, pagare l'affitto e sostenere tutte le altre spese necessarie per intraprendere questa strada... troppo rischioso!

E allora decidi di affidarti ad internet, inizi a digitare le giuste keyword e trovi Etsy, un sito e-commerce la cui particolarità rispetto agli altri Marketplace sta proprio nella possibilità di vendere prodotti realizzati a mano, oggetti usati o *vintage*, oppure prodotti appartenenti alla categoria del "fai da te".

Tutto quello che ti serve per iniziare a vendere i tuoi articoli su Etsy è un computer, una connessione Internet, un conto bancario e una carta di credito: strumenti utili non solo per permettere alla piattaforma di verificare la tua identità, ma anche per pagare le fatture di Etsy e ricevere i soldi frutto delle tue vendite.

Nel pratico, dunque, tu venditore dovrà creare una vetrina di vendita che permetta al potenziale acquirente di conoscere i tuoi prodotti, le loro caratteristiche ed il prezzo di vendita.

Attenzione, Etsy non dispone di un magazzino, quindi sarà il venditore a dover provvedere allo stoccaggio dei prodotti ed alla loro spedizione. Nonostante questo, vendere mediante l'utilizzo di questa piattaforma sembra davvero un'opportunità allettante!

Lo scopo, però, di questo mio elaborato non è quello di spiegarti esattamente come vendere su Etsy dal punto di vista commerciale, bensì spiegarti come essere un venditore su Etsy in regola e con il fisco.

Infatti, io sono un commercialista e, da ormai diversi anni, con il mio Team assisto venditori online con il primario obiettivo di inquadrarli correttamente dal punto di vista fiscale e contributivo,

cercando di ridurre al massimo il *tax rate* e dando loro la possibilità di calcolare la reale marginalità dei propri prodotti.

Online potrai già trovare svariati contenuti dello Studio Allievi – Dottori Commercialisti, su tutti i nostri social come ad esempio YouTube, Instagram e TikTok. Così come sul blog del nostro sito (www.studioallievi.com) sono presenti tanti articoli su argomenti fiscali per chi vende su Etsy.

Ma con questa guida ho deciso di fare un po' di ordine tra tutte le informazioni presenti sul web, così da permetterti di avere tutte le informazioni che ti servono in un unico posto e non frammentate su vari video e articoli online.

Spero che tutto questo lavoro ti possa essere utile per la tua attività che hai intenzione di iniziare, o che hai già cominciato, da venditore su Etsy.

Buona lettura!

Riccardo Allievi

www.studioallievi.com

PER VENDERE SU ETSY SERVE LA PARTITA IVA?

La necessità di avere una **Partita IVA** per lo svolgimento di un'attività professionale o di un'attività d'impresa è un tema ancora molto discusso. Ad esempio, quando decidiamo di vendere online preferiamo affidarci ad informazioni disponibili sul Web che non solo rischiano di creare confusione ma, ancor più grave, rischiano di essere scorrette o fuorvianti.

Va da sé comprendere quanto sia di vitale importanza affidarsi ad un professionista capace di chiarire ogni dubbio in merito alla natura dell'attività che si intende svolgere e che, soprattutto, sia in grado di *regolarizzare* al meglio la nostra posizione.

Una delle convinzioni più diffuse e che spesso mi viene detta in consulenza, riguarda il limite di 5.000 € di fatturato annuo sulle vendite.

L'affermazione è sempre la stessa:

“Finché non si supera la soglia dei 5.000€ non è necessaria la Partita IVA e il pagamento delle relative imposte...”

Ebbene, voglio subito sfatare un mistero: questa affermazione non è propriamente corretta, e credo sia giunto il momento di fare chiarezza!

Prestazione occasionale e attività d'impresa

L'attività di vendita di beni può essere inquadrata come attività occasionale qualora si tratti di cessione *una tantum*. Dunque, nel caso di vendita ad un altro soggetto di un televisore tenuto in casa propria, la stipula di un **contratto di compravendita** tra le parti basterà per “concludere l'affare”, ed il compenso incassato non dovrà essere assoggettato né ad obblighi impositivi né ad obblighi dichiarativi.

Se saltuariamente si eroga una prestazione professionale per conto di un soggetto committente, titolare o meno di Partita IVA, quella medesima prestazione rientra nel novero delle “*prestazioni d'opera occasionali*” le quali, per non rendere obbligatorio il versamento dei contributi INPS alla Gestione Separata da parte del prestatore d'opera, non devono superare il **limite di fatturato annuo pari a 5.000 € lordi**.

Spesso questa forma di lavoro viene adottata al fine di evitare i principali oneri legati alla Partita IVA, svolgendo un secondo lavoro e dichiarando il relativo reddito in sede di dichiarazione dei redditi.

Ma attenzione! Affinché una collaborazione possa essere definita come *prestazione occasionale* deve essere non abituale.

La “**non abitualità**” è una caratteristica presente nel caso di attività di e-commerce su Etsy?

Il commercio elettronico su Etsy non può avere natura occasionale, nemmeno per importi inferiori a 5.000 € annui, in quanto i prodotti caricati sulla vetrina del Marketplace sono sempre disponibili alla vendita e il venditore organizza questa attività col fine di trarne un profitto costante e duraturo nel tempo.

Il commerciante su Etsy sarà, dunque, un **imprenditore** a tutti gli effetti che, per svolgere regolarmente la propria attività d'impresa, avrà bisogno di una Partita IVA.

Quando aprire la Partita IVA

Se si decide di **avviare un'attività** di commercio online utilizzando il Marketplace Etsy, è necessario avere la **Partita IVA attiva** fin da subito, con il rispettivo Codice Ateco.

Il *Codice Ateco* è un codice attribuito alle Partita IVA per identificare il tipo di attività da svolgere. Si tratta di una

combinazione di sei numeri, ciascuno dei quali fa riferimento a categorie e sottocategorie dei vari settori economici.

La scelta del Codice Ateco varia a seconda della tipologia di inquadramento che avrà il venditore online. Quest'ultimo, infatti, potrà essere un Artista, un Artigiano o un Commerciale.

i. ARTISTA

L'artista è colui che produce e vende opere uniche e non replicabili. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di un pittore o di uno scultore. Qui il Codice Ateco che più si avvicina a questo tipo di attività è il **90.03.09** (*altre creazioni artistiche e letterarie*) che prevede l'obbligo di versare i contributi previdenziali in Gestione Separata Inps in funzione del reddito maturato durante tutto l'arco dell'anno solare. Non bisogna iscriversi alla Camera di Commercio, né comunicare l'inizio attività in Comune. **Basterà** presentare una richiesta di apertura della Partita IVA presso l'Agenzia delle Entrate.

ii. ARTIGIANO E COMMERCIALE

L'artigiano o il commerciante è colui che produce opere replicabili in serie e le vende mediante una vetrina di vendita appositamente creata su Etsy. In entrambi i casi, il **Codice Ateco richiesto è il 47.91.10** (*compravendita di beni e servizi tramite Internet*) con conseguente iscrizione presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio e alla Gestione Artigiani e Commercianti Inps per il versamento trimestrale dei contributi previdenziali. In tal caso, e diversamente dalla Gestione Separata, i contributi dovranno essere versati in misura fissa, a prescindere dalle vendite. È possibile, però, richiederne l'esenzione se si è dipendenti full time (38/40 ore settimanali) oppure una riduzione del 35% se si aderisce al Regime fiscale forfettario (il tema sarà ripreso nel corso della guida).

I casi ad oggi maggiormente trattati sono quelli inerenti la figura del commerciante e dell'artigiano, approfondita di seguito in ordine agli adempimenti burocratici ed alle modalità di apertura della Partita IVA.

FOCUS SUGLI ADEMPIMENTI BUROCRATICI

La vendita online obbliga il futuro imprenditore al rispetto di determinate regole, ben definite e ben dettate, stabilite dai vari Enti Pubblici di competenza.

Difatti, l'apertura della Partita IVA per il commercio elettronico richiede la registrazione presso la **Camera di Commercio** competente e presso l'**Ufficio SUAP** del Comune di residenza.

Secondo quali modalità?

Per avviare l'attività di Commercio online sarà necessario compilare la c.d. **Comunicazione Unica d'Impresa** che permette di far conoscere a tutti gli Enti Pubblici la nascita di una nuova impresa. Questa comunicazione consente di compilare uno o più modelli, quali:

- Modello per il Registro Imprese
- Modello per l'Agenzia delle Entrate
- Modello per l'INPS
- Modello per l'INAIL
- La SCIA comunale

Si tratta, dunque, di un *iter procedendi* che tende a garantire una sostanziale semplificazione nel rapporto tra Imprese e Pubblica Amministrazione poichè prevede la compilazione e l'invio telematico ai singoli Enti di un'unica pratica.

La *Comunicazione Unica d'Impresa* raccoglie tutti i dati personali dell'imprenditore e della sua impresa, così da poterli comunicare contemporaneamente e tutti gli Enti a cui si decide di destinare la pratica. La sua compilazione avviene telematicamente, e presenta la seguente struttura:

1. Ufficio Registro Imprese destinatario

Sigla provincia dell'ufficio Registro Imprese

MI

2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione

Denominazione

ROSSI MARIO

Codice Fiscale

RSSMRA51C08F205B

Provincia sede

MI

3. Oggetto della comunicazione (ad esempio: scopo della comunicazione)

Adempimento:

Nueva impresa con inmediato inicio actividad económica (Adempimento : para todos los entes)



Constitución nueva empresa senza inmediato avvio attività economica



Inizio attività per impresa già iscritta al Registro Imprese



Variación



Cessazione



Cancelación de la empresa en el Registro Imprese



Ente Destinatario:	Agenzia Entrate	<input checked="" type="checkbox"/>
	INAIL	<input type="checkbox"/>
	INPS	<input checked="" type="checkbox"/>
	Registro Imprese	<input checked="" type="checkbox"/>
	Albo Artigiani	<input type="checkbox"/>
	Ministero Lavoro	<input type="checkbox"/>
	SUAP	<input checked="" type="checkbox"/>

Codice pratica

221R0919

4. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome

ROSSI

Nome

MARIO

Qualifica

TITOLARE

Cod. fiscale

RSSMRA51C08F205B

Indirizzo email o PEC

Telefono

5. Domicilio elettronico (posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

ROSSIMARIO@PEC.IT

 Richiedo di attivare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata per l'impresa(*)

Email per la notifica

dell'attivazione PEC

6. Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato

Ente destinatario

221R0919.CUI.PDF.P7M

Agenzia Entrate

221R0919.CUI.PDF.P7M

Registro Imprese

Nella Sezione 3, ubicata “*Oggetto della comunicazione*”, è possibile selezionare sia la tipologia di adempimento che si intende effettuare sia gli Enti ai quali destinare le informazioni inerenti la nascente attività d’impresa. Alcuni modelli, come il Modello per l’INAIL, non vengono frequentemente compilati poiché non sono necessari per poter intraprendere l’attività di commercio online - salvo i casi in cui il venditore su Etsy non decida di vedere in qualità di artista o artigiano.


Di seguito, dunque, vediamo i modelli da compilare, utili all’avvio di un’attività di commercio elettronico (come la vendita su Etsy), che permettano al futuro commerciante di essere in regola con il nostro sistema fiscale.

Il Modello da presentare all’Agenzia delle Entrate

Una volta compilata la *Comunicazione Unica d’Impresa*, il modello viene inizialmente inviato all’Agenzia delle Entrate con indicazione dei dati anagrafici dell’imprenditore e il relativo Codice Ateco che si vuole utilizzare. Successivamente, l’Amministrazione finanziaria rilascerà al richiedente un numero di Partita IVA.

La *Comunicazione* deve contenere anche una indicazione della **sede** di svolgimento dell’attività d’impresa, così che l’Agenzia delle Entrate ne sia a conoscenza e possa farvi recapitare eventuali comunicazioni e avvisi.

Una volta ricevuto il documento da parte dell’Agenzia delle Entrate, proseguirà il rilascio della **Ricevuta di attribuzione della Partita IVA** avente la seguente struttura:



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
IN DATA 07/09/2019

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA
TIPO SOGGETTO: DITTA INDIVIDUALE

P.IVA: 01234567891 INIZIO ATTIVITA' DEL 07-09-2019
DENOMINAZIONE: ROSSI MARIO

TIPO ATTIVITA': 479110 - COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI VIA INTERNET

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: MILANO PROV: MI
INDIRIZZO: VIA DELLA SPIGA

CODICE FISCALE TITOLARE: RSSMRA51C06F205B
COGNOME E NOME: ROSSI MARIO

Qui è possibile vedere tutte le principali informazioni riguardo l’imprenditore e la sua attività di commercio online, ed è di fondamentale importanza che questo documento sia conservato dall’imprenditore durante tutta la vita della Partita IVA.

Il Modello INPS

Un secondo modello da trasmettere è il cd. **Modello INPS**. La comunicazione all'INPS viene effettuata per iscrivere il commerciante su Etsy alla **Gestione Artigiani e Commercianti INPS** – anche se va ricordato che tale iscrizione non è sempre richiesta. Difatti, è possibile evitarla nel caso in cui l'imprenditore sia anche lavoratore subordinato di **azienda privata**, full time o part-time a 30 ore settimanali (attenzione, salvo circostanze particolari, i dipendenti pubblici non possono aprire Partita IVA come commercianti o artigiani).

L'iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti serve per versare i **contributi previdenziali**, con seguente obbligo per l'imprenditore al pagamento di contributi fissi trimestrali pari a 960€ circa. L'apertura della Partita IVA in **regime fiscale forfettario**, però, permette la **riduzione dei contributi INPS del 35%** (con importo, dunque, pari a 625€ anziché 960€, da versare sempre trimestralmente).

Una volta trasmessa la *Comunicazione* si ottiene il seguente riscontro da parte dell'Ente:



MILANO
VIA Pietro Martire d'Anghiera 2
20141 MILANO

Protocollo Inps: INPS.4904.07.09.2019.005874

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Riepilogo delle informazioni

Codice Fiscale Azienda: RSSMRA51C08F205B

Denominazione Azienda: ROSSI MARIO

Codice Azienda INPS: 14725836

Titolare/Socio:

è stato iscritto alla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali dal 07.09.2019 (data inizio attività) con obbligo contributivo a partire dal 01.09.2019

L'INPS trasmette questo documento per comunicare al contribuente l'accettazione della domanda presentata con la **Pratica Comunica** (avvenuta iscrizione o mancata iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti). Da considerare, comunque, che nei casi di iscrizioni effettuate nel corso di un mese, l'INPS inizia a calcolare i **contributi da versare** dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.

La Visura Camerale

Per poter cominciare a vendere online è richiesto il possesso della **Visura Camerale**, rilasciata successivamente alla presentazione del relativo Modello alla Camera di Commercio competente per territorio (ossia alla Camera ubicata nella provincia in cui avrà sede legale la futura impresa). La **Visura** attesta l'**avvenuta iscrizione** dell'impresa nel Registro imprese e contiene tutti i dati relativi alla propria attività:

ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 12345/2019 DEL
07/09/2019

DATI ANAGRAFICI	
Indirizzo Sede	MILANO (MI) VIA DELLA SPIGA 2 CAP 20126
Domicilio digitale/PEC	mario.rossi@pec.it
Numero REA	MI - 1234567
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	RSSMRA51C08F205B
Forma giuridica	impresa individuale
Titolare di impresa individuale	ROSSI MARIO

VALIDO UNICAMENTE PER IL DOCUMENTO

In prima pagina compaiono i **dati** inerenti alla persona giuridica neo-costituita:

- sede,
- indirizzo PEC,
- numero REA,
- forma giuridica adottata.

Il **Numero REA** definisce il numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente.

Nelle pagine successive vengono indicate altre informazioni importanti in merito all'attività di commercio online:

1 Informazioni costitutive	
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: RSSMRA51C08F205B Data di iscrizione: 12/09/2019 Sezioni: Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)
Estremi di costituzione	
iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: RSSMRA51C08F205B del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 12/09/2019
sezioni	Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 12/09/2019
informazioni costitutive	Denominazione: ROSSI MARIO Data della comunicazione unica per la nascita dell'impresa: 07/09/2019

Si noti che l'attività di commercio elettronico rientra nelle c.d. *forme speciali di vendita*: ecco perché l'attività viene registrata nella **Sezione Speciale del Registro Imprese**.

È importante sottolineare che le tempistiche di evasione della visura sono variabili e dipendono della Camera di Commercio alla quale viene affidata la pratica.

In ogni caso, **finché non vi è l'evasione** della Visura Camerale, **non è possibile dare avvio alle vendite e cominciare a fatturare**.

La SCIA Comunale

Per avviare un'attività commerciale, un ulteriore adempimento è legato alla **SCIA**, documento che serve per indicare al Comune l'indirizzo (ovvero la sede) dello svolgimento dell'attività d'impresa.

“**SCIA**” è l'acronimo di **Segnalazione Certificata d’Inizio Attività** e deve essere presentata ogni volta si intende avviare, modificare o cessare un'attività commerciale o artigianale. Questa pratica viene presentata telematicamente all’Ufficio SUAP del Comune in cui ha sede legale la neo-azienda.

Nella SCIA devono essere indicati i **dati catastali dell’immobile** in cui si svolgerà l'attività di commercio online, in particolare si deve specificare:

- il Foglio,
- il Mappale,
- il Subalterno,
- la Categoria Catastale dell’immobile.

Un altro dato da inserire nella pratica è il **dominio del sito** utilizzato come e-commerce di vendita: al momento della presentazione della domanda è importante che la vetrina di vendita su Etsy **sia attiva**, poiché l’ufficio SUAP può effettuare controlli prima di approvare la pratica.

Inoltre, il Comune può chiedere il pagamento dei **Diritti di Istruttoria** per la presentazione della pratica di avvio, il cui importo può variare a seconda dell’attività da svolgere e del Comune destinatario della domanda.

Il documento rilasciato dal SUAP ha la seguente struttura:

SUAP Comune di Milano

SEGNALA	Procedimento
Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line (solo in caso di attività svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione e altri mezzi di comunicazione, compreso il commercio on line)	SCIA per l'esercizio di vendita per corrispondenza televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line (solo in caso di attività svolta esclusivamente per corrispondenza, televisione e altri mezzi di comunicazione, compreso il commercio on line)

Scheda anagrafica

 PERSONA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA ISCRITTA ALLA CCIAA NON ANCORA ISCRITTA NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHiarante

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
MARIO	ROSSI	RSSMRA51C08F205B
Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile	08/03/1951	

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
ITALIA	MILANO

Comune italiano o località estera

MILANO Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Residente in	Provincia	Stato

L’iscrizione al VIES

I titolari di Partita IVA intenzionati a vendere **non solo sul territorio nazionale ma anche europeo** devono procedere con l’iscrizione al VIES.

Per l’attività di commercio online, l’iscrizione al VIES è necessaria in quanto permette di effettuare acquisti e vendite con altri Paesi dell’Unione Europea.

Ma cos’è il VIES?

Il **VIES** è un **registro europeo** in cui vengono iscritte tutte le Partita IVA “intenzionate” a scambiare prodotti con altri Paesi comunitari. Difatti, l’acronimo sta per “*Vat Information Exchange System*” ed è fondamentale per lo **scambio di informazioni tra imprese**, così che l’Agenzia delle Entrate possa conoscere le operazioni rilevanti ai fini IVA che si sostanziano nel contesto europeo.

Si tratta di una iscrizione obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA che vogliono scambiare beni e servizi in regime di **non imponibilità IVA**: ciò significa che le fatture emesse non vedranno l’applicazione *dell’imposta sul valore aggiunto* in quanto questa dovrà essere calcolata e recuperata dall’acquirente nel suo Paese.

La **mancata iscrizione** al registro VIES fa perdere il vantaggio della **non imponibilità IVA** – di conseguenza, l’operazione risulterà sempre come una normale vendita tra privati.

Nello specifico, il **registro VIES raccoglie** i seguenti dati:

- Numero di identificazione IVA
- Nominativo dell’imprenditore
- Partita IVA della ditta individuale o della società
- Sede dello svolgimento dell’attività

Una volta elaborata la pratica di registrazione, si ottiene la seguente **Ricevuta** da parte dell’Agenzia delle Entrate:



Ricevuta di avvenuta inclusione nell'archivio dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES)

Per il contribuente:

Partita IVA: 01234567891 Codice fiscale: RSSMRA51C08F205B

Data inizio attività: 07/09/2019

E' stata trasmessa telematicamente l'opzione di inclusione

Protocollo numero: 2222 del: 07/09/2019

Opzione trasmessa da: STUDIO ALLIEVI

Codice fiscale: 65478914785

Cognome e nome o denominazione: STUDIO ALLIEVI

In qualità di INTERMEDIARIO

La partita IVA 01234567891 è inclusa nell'archivio degli operatori intracomunitari (VIES) dal 07/09/2019

nella quale vengono indicati

- dati personali dell'imprenditore,
- i dati del Professionista che ha presentato la pratica per conto dell'imprenditore
- il numero di protocollo del documento.

Il codice EORI

Un altro adempimento di fondamentale importanza riguarda l'attribuzione del codice EORI, ossia l'*"Economic Operator Registration and Identification"*.

Il codice EORI è un numero di registrazione attribuito dall'Autorità Doganale all'imprenditore che importa ed esporta beni. La dogana chiede questo codice non solo al fine di controllare le operazioni di entrata e di uscita merci dal territorio italiano, ma anche per facilitare la comunicazione con gli altri Paesi.

La richiesta di attribuzione del Codice EORI può essere effettuata presso qualsiasi **Ufficio dell'Agenzia delle Dogane**, presentando un apposito modulo compilato con i propri dati personali – qualora il richiedente fosse titolari di Partita IVA, il codice EORI **coinciderà con quest'ultima**.

Di seguito, un esempio del modello da presentare.



AGENZIA
DELLE
DOGANE

All'Ufficio delle Dogane di MILANO

Richiesta di attribuzione del codice FORT

C.A.P.:	20126
Qualità del richiedente: (barrare la casella corrispondente)	<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica: <input type="checkbox"/> Persona giuridica: <input type="checkbox"/> Associazione di persone:
Tipo di attività economica: (codice NACE – Regolamento n. 1893/2006 - e descrizione)	COMMERCIO ELETTRONICO NON ALIMENTARE
B – Codici identificativi attribuiti al richiedente in Paesi terzi	
Codici: (preceduti dal codice ISO del Paese di rilascio)	
C - Informazioni di contatto	
Cognome:	ROSSI
Nome:	MARIO
Paese di residenza: (indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)	MI MILANO
Città:	MI MILANO
Indirizzo:	VIA DELLA SPIGA 2
C.A.P.:	20126
Numero di Telefono:	
Numero di Fax:	
Indirizzo e-mail:	

C.A.P.:	20126
Qualità del richiedente: (barrare la casella corrispondente)	<input checked="" type="checkbox"/> Persona fisica: <input type="checkbox"/> Persona giuridica: <input type="checkbox"/> Associazione di persone:
Tipo di attività economica: (codice NACE – Regolamento n. 1893/2006 - e descrizione)	COMMERCIO ELETTRONICO NON ALIMENTARE
B – Codici identificativi attribuiti al richiedente in Paesi terzi	
Codici: (preceduti dal codice ISO del Paese di rilascio)	
C - Informazioni di contatto	
Cognome:	ROSSI
Nome:	MARIO
Paese di residenza: (indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)	MI MILANO
Città:	MI MILANO
Indirizzo:	VIA DELLA SPIGA 2
C.A.P.:	20126
Numero di Telefono:	
Numero di Fax:	
Indirizzo e-mail:	

D – Documento di identità o di iscrizione nel registro delle imprese

Tipo: (carta di identità, passaporto, certificato della camera di commercio e del registro delle imprese, altro)	CARTA D'IDENTITA'
Estremi del documento:	ZZ258741
Paese di rilascio: (indicare il codice ISO e la denominazione del Paese)	COMUNE DI MILANO
Informazioni aggiuntive: (da indicare se il documento indicato è altro)	
<p>✓ Il sottoscritto autorizza <input checked="" type="checkbox"/> non autorizza <input type="checkbox"/> (barrare la casella che interessa) l'Agenzia delle Dogane a fornire alla Commissione Europea i dati relativi di cui all'allegato 38 quinque, punti 1, 2 e 3 del Regolamento (CEE) n. 2454/1993 (codice EORI; nome e cognome, ovvero ragione sociale; indirizzo completo di residenza o della sede sociale) ai fini della loro pubblicazione sul sito web EORI della D.G. Taxud.</p> <p>✓ Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere stato informato del fatto che la pubblicazione sul sito internet della Commissione, non è obbligatoria e che il rifiuto di fornire il consenso alla pubblicazione non ha alcun effetto sulla registrazione in EORI né su alcuna attività, regolata dalla legislazione doganale, in cui è coinvolto.</p> <p>✓ Il sottoscritto, inoltre, <u>se stabilito in un Paese terzo</u>, dichiara sotto la propria responsabilità di non aver già fatto richiesta di registrazione nel sistema EORI in nessuno altro dei Paesi membri dell'Unione Europea e si impegna a comunicare tempestivamente ad un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia ogni variazione dei dati forniti.</p>	
Data _____	Firma del richiedente o del suo rappresentante _____
<i>Spazio riservato all'Ufficio doganale</i>	
<i>Codice EORI attribuito:</i> IT _____	
<i>Data</i> _____	
<i>Timbro dell'Ufficio e firma del funzionario:</i> _____	

Una volta completata la pratica, si ottiene una ricevuta contenente tutti i dati del richiedente nonché il codice EORI assegnato che, come anticipato, per i soggetti IVA in Italia corrisponde al proprio numero di Partita IVA, con prefisso IT.

Di seguito un esempio di questo documento.

Codice Fori: IT01234567891

Paese di residenza o della sede legale: Italia

Cognome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale:

Residenza/Sede legale: Città: MILANO

Indirizzo di residenza/sede legale: VIA DELLA SPIGA 2

Provincia di residenza/sede legale: MI

Cap: 20126

Codici IVA comunitari attribuiti

Fine validità: 31/12/2009

Stabilito in uno stato membro dell'Unione;

CONTATTO

Cognome: ROSSI

Nome: MARIO

Città: MILANO

Paese: Italia

Indirizzo: VIA DELLA SPIGA 2


Cap: 20126

Numero di telefono:

Numero di fax:

E-mail:

Consenso alla pubblicazione dei dati anagrafici: Sì



I REGIMI FISCALI: DAL FORFETTARIO ALL'ORDINARIO

Per avviare un'attività di commercio online è necessaria la Partita IVA, con conseguente “scelta” del **regime fiscale più conveniente**.

In Italia è possibile adottare diversi regimi fiscali:

- Regime Forfettario
- Regime Semplificato
- Regime Ordinario

La **scelta** del regime più adatto va fatta **in funzione dell'attività** da svolgere e dei principali costi da dover sostenere. È ovvio che l'attività di commercio al dettaglio svolta in un negozio fisico avrà dei costi ben diversi e più elevati rispetto al commercio online.

Inoltre, ciascun regime fiscale ha un insieme di regole ben precise da dover rispettare, comprese quelle inerenti agli adempimenti fiscali - che possono presentarsi come più o meno complesse.

Vediamo, di seguito i diversi regimi fiscali, gli aspetti più significativi e la tassazione prevista per ognuno di essi.

Il Regime Forfettario

Il Regime Forfettario rappresenta il regime fiscale **più agevolato** e che più si presta per iniziare un'attività di **commercio online**.

Per poter beneficiare di questo Regime sono necessari alcuni requisiti, quali:

- Non aver percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente superiore a **30.000€ lordi**;
- **Non avere partecipazioni** in società di persone, associazioni e imprese familiari;

- Non avere il controllo diretto o indiretto in SRL che svolge un’attività riconducibile a quella d’impresa, arti o professioni;
- Non svolgere questa attività prevalentemente verso l’attuale o il precedente datore di lavoro;
- Essere **residenti in Italia**.

Inoltre, per poter rimanere all’interno del Regime Forfettario, è necessario considerare che vi è un **limite massimo di fatturato** annuo pari a **85.000 euro**. Nel caso in cui si dovesse superare questo limite di fatturato, ma stando sotto i **100.000 euro**, allora si può rimanere ancora durante quell’anno nel Regime Forfettario. Diversamente, se si dovesse superare i 100.000 euro di fatturato, allora la fuoruscita sarebbe immediata.

Il termine “Forfettario” fa riferimento ai **costi** potenzialmente sostenuti nello svolgimento di un’attività d’impresa che, ai sensi di tale regime, vengono **calcolati a forfait**. In altri termini, ogni Codice Ateco ha il proprio coefficiente di redditività che, moltiplicato per il fatturato realizzato nell’anno, determina il **reddito imponibile** su cui calcolare le imposte da pagare.

Il Regime Forfettario prevede anche un’importante agevolazione in termini di tassazione: è possibile, infatti, accedere all’**aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività**, per poi applicare l’aliquota standard **del 15%**. Non è, inoltre, previsto il calcolo e l’applicazione dell’IVA sulle vendite. Dunque, l’imprenditore può emettere fattura senza il bisogno di calcolare l’IVA al 22%; di converso, egli dovrà pagare **l’IVA sugli acquisti**.

Per l’attività di commercio online (Codice Ateco 47.91.10), il **coefficiente di redditività** è pari al **40%**, dunque si presume che su di un fatturato ipotetico di 1.000€, i costi siano pari al 60%, ovvero 600€.

La restante parte del fatturato, ossia (solo) **400 €**, sarà la “base imponibile” sulla quale calcolare l’imposta sostitutiva standard del 15% (o eccezionale del 5% in presenza del “requisito della novità”).

Ulteriore vantaggio del Regime Forfettario è legato alla scarsità degli **adempimenti fiscali** da assolvere. Infatti, a differenza di una contabilità semplificata o ordinaria, non sono previsti adempimenti fiscali scadenzati durante il corso dell’anno d’imposta - come la Liquidazione periodica IVA e la relativa dichiarazione.

Di conseguenza, anche l’onorario del Commercialista sarà inferiore.

Davvero un grande vantaggio sotto tanti aspetti!

Attenzione però: il Regime Forfettario ha un altro lato della medaglia che riguarda i suoi principali **limiti**.

Vediamoli di seguito!

I. IVA

Un **primo svantaggio** riguarda l’IVA: se da un verso non è richiesto all’imprenditore di apporre (e versare) l’IVA del 22% sulle operazioni di vendita, da altro verso lo stesso dovrà pagare l’IVA sugli acquisti, a prescindere dalla residenza fiscale del fornitore, senza mai poterla recuperare. Dunque, nel Regime Forfettario **l’IVA sarà un costo** che l’imprenditore non potrà **mai portare in detrazione**.

Inoltre, a partire da luglio 2021 è entrata in vigore una nuova normativa europea, cd. **Normativa OSS**, mediante la quale è possibile vendere online liberamente nei Paesi europei entro il tetto massimo di 10.000€. Una volta **superata** tale soglia, scatta **l’obbligo** per l’imprenditore di dichiarare l’importo delle vendite in ciascun Paese di destinazione e **liquidare la relativa IVA**.

Tale normativa rappresenta un limite per gli imprenditori digitali in forfettario poiché devono sostenere un ulteriore costo rappresentato dall'IVA sulle vendite, dovendola versare per ogni Paese europeo in cui tali vendite vengono effettuate.

II. IRPEF E DETRAIBILITÀ DELLE SPESE

Un **ulteriore limite** riguarda esclusivamente gli imprenditori digitali che non hanno alcuna altra occupazione di tipo subordinata: questi ultimi, pagando la sola imposta sostitutiva del 5 o del 15% in sede di Dichiarazione dei redditi, non possono anche risultare passivi **IRPEF**, perdendo il beneficio della detraibilità su tutte le spese considerate normalmente detraibili (come le spese mediche, gli interessi del mutuo, le spese di istruzione, le spese veterinarie, le ristrutturazioni, ecc.).

Si può quindi dedurre che il **Regime Forfettario** risulta sicuramente molto agevole per tutti quei neoimprenditori che intendono affacciarsi per la prima volta al mondo delle vendite online; al contempo, però, è bene prendere in considerazione anche tutta una serie di importanti limitazioni che lo caratterizzano – e che talvolta possono pretendere per un suo abbandono.

Il Regime Semplificato

Il **Regime Semplificato** rappresenta il regime fiscale “standard” per coloro che sono intenzionati a svolgere un’attività di vendita di beni o servizi. Tale regime trova applicazione nei casi di:

- Società di Persone
- Enti non commerciali che svolgono attività d’impresa non in via prevalente
- Persone Fisiche che svolgono attività d’impresa, come ditte individuali

Ovviamente, l'accesso a tale regime richiede il rispetto di due fondamentali requisiti, ossia:

- Ricavi non superiori a 500.000€ per chi presta servizi
- Ricavi non superiori a 800.000€ per chi **non** presta servizi

Nel caso di vendite su Etsy,

il limite da non superare sarà pari a 800.000€.

Attenzione! L'apertura della Partita IVA in Regime Semplificato **non è obbligatoria**, ma è una possibilità qualora non si abbiano i requisiti per accedere al Regime Forfettario.

Tale regime prevede degli adempimenti aggiuntivi rispetto al regime forfettario (come l'obbligo di tenuta dei registri IVA e il registro degli incassi e pagamenti), talvolta considerati come svantaggiosi; ma la più importante differenza riguarda l'applicazione dell'IVA sulle fatture di vendita: il Regime Semplificato, infatti, impone l'aggiunta dell'IVA sulle fatture di vendita, nonché l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

L'IVA è una delle principali imposte in questo regime ed è prevista una dichiarazione **trimestrale** *ad hoc* mediante la quale questa viene versata – cd. “*Liquidazione periodica*” o “*LIPE*”.

La LIPE prevede il calcolo totale dell'IVA pagata sugli acquisti e dell'IVA applicata sulle operazioni di vendita, con conseguente versamento al Fisco della differenza tra queste due voci. Ovviamente, qualora tale calcolo dovesse dar vita ad un credito, questo potrà essere compensato nei successivi trimestri.

In termini di **tassazione**, l'aliquota prevista nel regime fiscale semplificato rappresenta un ulteriore elemento di svantaggio per gli imprenditori digitale in quanto, essendo soggetti passivi IRPEF, il reddito imponibile conseguito viene tassato per **scaglioni di reddito**, e l'aliquota più bassa parte dal 23% per i redditi fino a 15.000€.

Di seguito, le percentuali di tassazione, collegate alle varie fasce di reddito:

Scaglioni IRPEF	Aliquote IRPEF
Fino a 15.000 euro	23 per cento
Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	25 per cento
Oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35 per cento
Oltre 50.000 euro	43 per cento

Per quanto concerne, invece, gli adempimenti dichiarativi, il regime semplificato ne prevede un numero maggiore rispetto al regime forfettario. Difatti, è richiesta la presentazione della Dichiarazione IVA e del Modello ISA, nonché il versamento della ritenuta in caso di ricezione delle fatture da parte di professionisti eroganti prestazioni d'opera.

Il principale vantaggio rappresentato dal regime fiscale semplificato consiste nella **possibilità di scaricare tutti i costi, sia personali che inerenti all'attività svolta con la Partita IVA**. Difatti, a differenza del regime forfettario, non esiste una percentuale di costi imputati a *forfait*: se l'imprenditore sostiene costi elevati potrà interamente dedurli!

L'ottica con cui si gestisce la contabilità semplificata si basa proprio su un sistema di Costi meno Ricavi uguale Reddito Imponibile soggetto ad IRPEF.

È giusto sottolineare che non esiste una linea standardizzata per cui un imprenditore intenzionato ad avviare un'attività su Etsy debba adottare il Regime Forfettario piuttosto che il regime semplificato.

Ogni Partita IVA ha le proprie caratteristiche: ecco perché è ragionevole affidarsi ad un professionista che possa consigliare il regime più adeguato alla singola posizione.

Inizialmente, l'apertura di una Partita IVA richiede una prima scelta tra Regime Forfettario e Semplificato. Nel corso del tempo, qualora l'imprenditore dovesse accorgersi di non poter più permanere nel regime fiscale scelto inizialmente, l'anno successivo può decidere di cambiarlo.

Dunque (a titolo di esempio), in caso di superamento della soglia di 85.000€ di fatturato o in caso di “scomparsa” dei requisiti utili a rimanere nel Regime Forfettario, il titolare di Partita IVA potrà passare al regime semplificato con l'inizio del nuovo anno (tranne nel caso in cui il fatturato dovesse superare i 100.000€, con fuoriuscita immediata).

In egual misura, qualora il regime fiscale adottato fosse quello Semplificato, l'imprenditore potrà accedere al Forfettario con l'anno nuovo, sempre che siano rispettati i requisiti previsti *ex lege*.

Attenzione: questi passaggi non necessitano di alcuna comunicazione agli Enti in quanto il cambio di regime fiscale è efficace per *fatti concludenti*. Dunque, nel caso di passaggio da Forfettario a Semplificato, sarà sufficiente adottare la fatturazione elettronica, oppure cessarne l'utilizzo per il passaggio inverso (ovvero, da Semplificato a Forfettario).

Nel merito, è da menzionare la **Risoluzione n. 64/2018** con la quale l'Agenzia delle Entrate ha specificato che gli esercenti attività d'impresa che hanno optato per la contabilità semplificata possono accedere al Regime Forfettario a partire dal periodo d'imposta successivo, senza dover attendere il decorso del vincolo triennale di cui al DPR 442/1997. Difatti, la **Risoluzione** ha chiarito che

"i contribuenti possono sempre transitare dal Regime Semplificato al Forfettario se in possesso dei requisiti per la sua applicazione, senza alcun vincolo triennale anche se in precedenza è stata espressa opzione per il Regime Semplificato, e ciò in quanto il Regime Semplificato ed il Regime Forfettario costituiscono entrambi "regimi naturali" dei contribuenti minori".

Il Regime Ordinario

Il Regime Ordinario è il regime tipico delle **grandi attività**, infatti si applica:

- Alle Società di Capitali
- Alle Imprese Individuali che superino il limite di 500.000€ per prestazioni di servizi, oppure di 800.000€ per altre attività.

È un regime che implica **maggiori adempimenti**, sia contabili che fiscali, tanto da essere necessaria una struttura gestionale ben organizzata.

Come per il regime semplificato, vige l'obbligo di fatturazione elettronica e di applicazione dell'IVA sulle vendite. Inoltre, è previsto **l'obbligo di tenuta di una serie di documenti aggiuntivi**, come il libro giornale, il libro degli inventari, le scritture di magazzino, il libro maestro, il registro dei beni ammortizzabili e i registri IVA.

La principale differenza rispetto al regime semplificato riguarda la **contabilità mensile** e non più trimestrale.

Oltre questa, a differenza del Regime Semplificato, le contabilità ordinarie prevedono sia una gestione patrimoniale che economica e finanziaria, voci che troviamo nel cd. **Bilancio di esercizio**, comprendente:

- Stato Patrimoniale e

- Conto Economico.

La “gestione patrimoniale” obbliga alla verifica ed al monitoraggio costante di tutti gli incassi e i pagamenti transitati sul conto corrente della società, affinché vi sia coerenza tra questi e le fatture emesse e ricevute.

Dunque, vista la complessità del regime ordinario, qual è la sua reale convenienza?

Sicuramente la cd. ***Limitazione della Responsabilità***: a differenza delle altre realtà, infatti, le Società di Capitali (aventi per obbligo il Regime fiscale Ordinario) consentono di distinguere il patrimonio del socio imprenditore dal patrimonio della società. In questo modo, le eventuali perdite intaccheranno solo e soltanto il patrimonio della società e mai quello del socio.

Inoltre, nel caso in cui si conseguano grossi fatturati, anche la **tassazione risulta essere più agevolata**: nel regime ordinario, indipendentemente dal volume d'affari, l'aliquota sarà sempre pari al **24%**.

GLI ADEMPIIMENTI CONTABILI

Come probabilmente si è già compreso, ciascun regime fiscale è a sé stante: è bene valutare gli **adempimenti tipici previsti** per ciascuno di essi prima di avviare la propria attività di commercio elettronico su Etsy.

Anche dal punto di vista contabile devono essere rispettati precisi adempimenti, più semplici per gli imprenditori individuali, più complessi, invece, per le società.

Vediamo, dunque, come comportarci a seconda del regime fiscale scelto.

Il Regime Forfettario

Il **Regime Forfettario**, essendo un **regime agevolato**, non prevede una gestione contabile impegnativa.

Per quanto riguarda le operazioni di vendita, il commercio elettronico **non impone l'emissione della fattura** di vendita, salvo che non venga espressamente richiesta da parte dell'acquirente in fase di ordine.

Difatti, come previsto dall'art. 22, comma 1, n. 1, DPR n. 633/1972:

“L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione: 1) per le cessioni di beni effettuate (...) per corrispondenza (...).”

Il medesimo articolo, al comma 3, specifica che:

“Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla”.

Pertanto, secondo la normativa fiscale, il comportamento da adottare sarà il seguente:

- La vendita effettuata in favore di un **cliente privato**, non titolare di Partita IVA, obbliga l'emissione della fattura **solo se lo stesso lo richieda** espressamente. Diversamente, nel caso di **acquirente con Partita IVA**, l'emissione della fattura è sempre obbligatoria.
- La fattura, qualora ne sia necessaria l'emissione, dovrà riportare la seguente dicitura: "*Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014 – Regime Forfattario. Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014. Imposta di bollo (da 2,00€ assolta sull'originale se la fattura supera € 77,47).*".

È importante ricordare che, ai fini della corretta compilazione delle fatture, è necessario che queste siano emesse con **numero progressivo** e in **ordine cronologico** (ad esempio, dopo la fattura n. 1 ci deve essere la fattura n. 2; inoltre, se la fattura n.1 viene emessa con data 10/03/2022, la fattura n.2 dovrà necessariamente avere data uguale o successiva rispetto allo 10/03/2022).

Se per un verso non si pone l'obbligo della fattura, da altro verso è richiesto all'imprenditore di inserire l'ammontare totale delle operazioni giornaliere nel cd. ***Registro dei Corrispettivi***.

Il ***Registro dei Corrispettivi*** può avere anche un formato Excel, la cosa importante è che al suo interno vi sia evidenza delle vendite **giornalmente** effettuate.

Di seguito, un *template* del ***Registro dei Corrispettivi*** predisposto per i soggetti in Regime Forfattario:

Registro Corrispettivi - GENNAIO 2021

Name e Cognome:

Denominazione:

N. P. Iva:

Giorno	ITALIA	GERMANIA	SPAGNA	Inserire Paese	EXTRA UE
01/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
02/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
03/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
04/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
05/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
06/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
07/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
08/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
09/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
10/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
11/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
12/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
13/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
14/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
15/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
16/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
17/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
18/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
19/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
20/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
21/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
22/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
23/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
24/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
25/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
26/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
27/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
28/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
29/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
30/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
31/01/2021	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Il Regime Ordinario e Semplificato

Gli imprenditori in Regime Ordinario (compresi coloro che operano in Contabilità Semplificata) hanno **l'obbligo di fatturazione elettronica**, nonché dell'apposizione dell'IVA al 22% sulle vendite. Queste regole valgono anche nel caso in cui gli imprenditori digitali, oltre a vendere su Etsy, svolgano contemporaneamente altre attività per le quali è richiesto l'utilizzo di un Codice Ateco differente rispetto al 47.91.10. L'unica accortezza da avere in questi casi è quella di suddividere scrupolosamente le **fatture relative all'attività di commercio online** e le fatture **relative alla seconda/terza attività svolta**, così da tenere una contabilità distinta tra le differenti attività.

Per quanto riguarda l'emissione delle fatture elettroniche, proprio come accade nel Regime Forfettario, anche nel Regime Ordinario (e Semplificato) la vendita effettuata in favore di un cliente privato non titolare di Partita IVA, non obbliga all'emissione della fattura a meno che non sia lo stesso acquirente a richiederla espressamente; mentre, nel caso di acquirente con Partita IVA, l'emissione della fattura resta obbligatoria.

Anche in tal caso, se per un verso non si pone l'obbligo della fattura, salvo nei casi suddetti, da altro verso è richiesto all'imprenditore di inserire l'ammontare totale delle operazioni giornaliere nel ***Registro dei Corrispettivi***.

Di seguito, un esempio di **Registro dei Corrispettivi** per un soggetto che opera in Regime Ordinario e Semplificato.

gennaio 2021

Ragione Sociale:
Partita IVA:
Codice Fiscale:
Indirizzo:

Registro Corrispettivi

Data	Totale giornaliero	ITALIA aliquota 22.0%	GERMANIA aliquota 22.0%	SPAGNA aliquota 22.0%	CORRISPETTIVI EXTRA UE
01/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/01/2020	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Totali		CORRISPETTIVI	CORRISPETTIVI	CORRISPETTIVI	CORRISPETTIVI
Imponibile		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IVA 22%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Totale		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto trattato, è evidente che svolgere un'attività di **commercio online** non è così facile come sembra, soprattutto quando si parla di fisco e contabilità.

Di seguito voglio darti alcuni consigli per avviare al meglio la tua attività di vendita su Etsy o controllare che essa **sia impostata correttamente**, senza tralasciare alcun aspetto.

Innanzitutto, è di fondamentale importanza redigere un piano strategico (il cd. **Business Plan**) che permetta all'imprenditore di analizzare i propri punti di forza e di debolezza, i potenziali clienti a cui ci si vuole rivolgere, nonché il futuro andamento del proprio business.

Un altro aspetto da non sottovalutare è l'importanza delle **attività di marketing e di comunicazione** perché, se sviluppate in modo efficace, permettono di raggiungere un bacino di clienti davvero ampio.

Un errore che spesso viene commesso dagli imprenditori che si affacciano per la prima volta al mondo dell'e-commerce è quello di sottovalutare l'importanza del **risvolto contabile e fiscale**, che rende l'attività di vendita su Etsy un lavoro a tutti gli effetti. In questo caso il consiglio che posso darti è quello di affidarti ad un **Professionista** specializzato nel settore, che ti possa assistere sia nella fase iniziale di scelta del regime fiscale più adeguato sia nelle fasi successive di tenuta della contabilità e di predisposizione degli adempimenti.

Ti saluto ricordandoti che, se lo vorrai, potrò esserti ancora utile. Ti aspetto, infatti, sia sul sito internet dello Studio Allievi (www.studioallievi.com) sia sui **nostri canali social**. Puoi trovarci su YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn e TikTok. Ogni giorno produciamo contenuti dedicati a chi vende su Etsy e a tutti i business digitali in cui siamo specializzati da anni.

Un grande in bocca al lupo per le tue vendite su Etsy e ci vediamo presto online!

Riccardo Allievi

© Copyright 2023 B.K. Italiana S.r.l.

Tutti i diritti sono riservati